



LO.GI SICUREX
Informa



COMUNICATO n° 5 – APRILE 2015

1. I quesiti sul Decreto 81: sulla formazione di stagisti e tirocinanti

Spesse volte nel corso dei nostri sopralluoghi in aziende ci è capitato di sentirci rivolgere domande circa l'obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di far fare la formazione di base sulla sicurezza anche agli stagisti che a volte vengono impiegati per brevi periodi nelle aziende.

In altre parole ci si chiede se coloro che svolgono stages o tirocini formativi all'interno di una azienda rientrano, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, nel percorso formativo dettato dall' Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti?

A tal proposito è opportuno ricordare la definizione di lavoratore ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che è contenuta nel comma 1 lettera a) dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo. Secondo lo stesso, infatti, il lavoratore è la:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Lo stesso articolo, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, indica comunque anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori così come sopra definiti ed in merito precisa che:

“Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.

per cui è facile osservare che fra gli equiparati ai lavoratori il legislatore ha voluto specificatamente inserire gli stagisti ed i tirocinanti.

E' chiaro quindi, per quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato, che, nell'ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell' Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto in data 21/12/2011 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l'azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l'attività dell'azienda medesima.

In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito allo stesso formulato in data 1/10/2012.

Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che *“nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”*.

2. **Abilitazione all'uso delle macchine agricole: rinviato al 31 dicembre 2015 l'obbligo del patentino per gli addetti alla conduzione**

Con il decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 26 febbraio, è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per la partecipazione ai corsi di abilitazione per l'utilizzo di macchine agricole, per tutti coloro che entro tale data, non possono dimostrare di possedere almeno due anni di esperienza nell'utilizzo di queste attrezzature.

Durata dei corsi

- addetti che **NON Possono** dimostrare almeno due anni di esperienza, anche non continuativa, al 31 dicembre 2015: devono partecipare a un corso di 8 ore entro il 31 dicembre 2015 (precedentemente previsto per il 22 febbraio 2015);
- addetti che **Possono** dimostrare almeno due anni di esperienza, anche non continuativa, al 31 dicembre 2015: *devono effettuare un corso di 4 ore entro il 13 marzo 2017.*

Come si dimostra l'esperienza?

Sono disponibili delle autocertificazioni (redatte ai sensi del DPR 445/2000) da compilare a cura degli addetti all'utilizzo di macchine agricole.

Queste dovranno essere esibite in caso di controlli degli organi preposti:

- il lavoratore autonomo o datore di lavoro autocertificherà la propria esperienza ed eventualmente quella dei propri collaboratori familiari;
- il dipendente autocertificherà la propria esperienza nell'utilizzo delle macchine agricole, indicando la/le aziende dove ha acquisito questa esperienza.

Fonte: Necsi

3. FONDIMPRESA: Novità per la gestione del conto formazione

Abolizione soglia minima del finanziamento: Fondimpresa non richiede più il rispetto del limite minimo di finanziamento pari a € 3.000, quindi possono essere presentati Piani Formativi anche per un importo inferiore.

Opzione 80% – aumento dei versamenti sul Conto azienda: A partire dal 1° gennaio 2015 le aziende hanno la facoltà di destinare al proprio Conto Formazione non più il 70 ma l'80% della quota dei loro versamenti. E' un'opportunità assolutamente da sfruttare in quanto consente di aumentare le risorse disponibili per i piani aziendali non comporta alcuna contro indicazione

Istruzioni operative:

- accedere con la propria login e password all'area riservata del sito www.fondimpresa.it
- selezionare dal menù verticale a sinistra la voce Opzione 80%
- cliccare su Aderisci all'opzione 80%
- Inserire i dati del legale rappresentante
- Scaricare il modulo precompilato
- Acquisire la firma digitale del sottoscrittore
- Caricare il modulo in piattaforma, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore (max 2mb)

Restiamo come sempre a vostra disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.